



Foglio informativo relativo al Finanziamenti Covid Sostegno PMI - Sostegno imprese Consolidamento - Non Socio

Informazioni sulla banca

Banca del Catanzarese Credito Cooperativo

Via San Francesco di Paola - 88044 - Marcellinara (CZ)

Tel. : 0961 996719 - Fax: 0961 996719

Email: segreteria@catanzarese.bcc.it - PEC: 07091.bancadelcatanzarese@actalis-certmail.it - sito internet: www.bancadelcatanzarese.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Catanzaro n. 198133

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5766 - cod. ABI 7091

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. C106273

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Fondo Nazionale di Garanzia. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Che cos'è il mutuo chirografario

I Finanziamenti in Convenzione con Medio Credito Centrale spa - Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (art. 2 comma 100 lett. a) Legge 662/96) gestito dal Medio Credito Centrale Spa (MCC) e destinati a sostenere l'accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) e Professionisti ubicati nella Regione Calabria.

Il Fondo di Garanzia valuta l'ammissibilità dei richiedenti in base alla tipologia e alla durata dell'operazione e determina la percentuale di garanzia in funzione della probabilità di inadempimento attraverso un modello di valutazione suddiviso in cinque fasce correlate alla probabilità di inadempimento (rischio maggiore, percentuale garantita più elevata). Tale modello di valutazione non si applica nel caso di start-up, start-up innovative, incubatori certificati e pratiche di importo ridotto (non superiori ad € 25.000,00 per singolo beneficiario). L'intervento del Fondo è assistito dalla garanzia in ultima istanza dello Stato.

La garanzia concessa "a prima richiesta" da MCC è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. La garanzia copre l'ammontare dell'esposizione della Banca nei confronti dei destinatari dei finanziamenti ed è concessa secondo il regime "de minimis" sugli aiuti di Stato.

La Banca ha aderito al programma di sostegno stipulando un'apposita convenzione con Eval Srl, la quale assiste la BCC Catanzarese nella fase di richiesta, gestione ed eventuale attivazione delle garanzie rilasciate dal Fondo; Eval Srl provvede a calcolare l'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) per verificare se la garanzia concessa dal Fondo rispetta i limiti quantitativi previsti dai Regolamenti comunitari. I finanziamenti possono essere senza piano di ammortamento (Apertura di credito in conto corrente, Anticipo documenti, contratti e fatture ed Anticipazione Salvo Buon fine - SBF) e con piano di ammortamento (Mutuo Chirografario) e ne possono beneficiare: o Le PMI: - Start-up innovative ed incubatori certificati; - ubicate nella Regione Calabria; - appartenenti a tutti i settori economici, purché l'operazione sia direttamente finalizzata all'attività economica svolta, ad eccezione dei seguenti: A - Agricoltura, silvicoltura e pesca; K - Attività finanziarie e assicurative; O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

I Professionisti iscritti agli ordini professionali o che aderiscono alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

I finanziamenti senza piano di ammortamento possono avere come unica finalità la liquidità/elasticità di cassa e richiedono obbligatoriamente l'apertura di un conto corrente presso la Banca.

Le operazioni finanziarie con piano di ammortamento e finalizzate ad investimenti, sono soggette ad una serie di requisiti che possono determinare la revoca dell'agevolazione: - il programma di investimento deve essere completato dal beneficiario finale entro 3 anni dal perfezionamento dell'operazione; - i soggetti beneficiari finali devono predisporre una relazione finale, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati. - la relazione finale sul programma di investimento deve essere conservata per un periodo di 5 anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario finale ad MCC, entro un mese dalla relativa richiesta; - qualora dalla relazione finale sul programma di investimento inviata dal soggetto beneficiario finale emerga il completamento parziale del programma di investimento, l'agevolazione è revocata in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI e MUTUO CHIROGRAFARIO

Il Decreto Liquidità (D.L. n°23/20, art. 13) ha introdotto alcune modifiche al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI che resteranno in vigore sino al 31.12.2020 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione sempre gratuita della garanzia, l'ampliamento dell'importo massimo garantito, l'estensione anche alle Mid-Caps, l'ammissione anche per le rinegoziazioni, inadempienze probabili, scadute e sconfinanti deteriorate, purché tale classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020, la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione, di cui alla parte IX, lettera A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.

Come specificato con la circolare n. 11/2020 rilasciata dal Medio Credito Centrale, è possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzia su prestiti" - Punto 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 secondo il combinato disposto dalla disciplina dettata dal Decreto-legge dell'8 aprile 2020 n.23 e dal Punto 3.2 del Quadro Temporaneo.

L'art. 13, comma 1, lett. e) del Decreto, inoltre, consente alle Imprese di poter accedere a finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento/i oggetto di rinegoziazione, tramite il sistema bancario, con il supporto dello Stato, attraverso la garanzia diretta del Fondo per le PMI nella misura dell'80%. "Finanziamento COVID sostegno Imprese Consolidamento" - socio e non socio" è il finanziamento destinato a PMI e Mid-Caps e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni finalizzato ad operazioni di consolidamento/rifinanziamento di esposizioni bancarie con l'aggiunta di nuova liquidità almeno pari al 10% del totale di affidamenti consolidato e/o rinegoziato.

Il mutuo chirografario comporta l'erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un arco di tempo concordato con la banca. Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.

Il tasso di interesse è fisso. La periodicità delle rate è mensile.

Il mutuo chirografario non è garantito da ipoteca su immobili. La banca può tuttavia richiedere altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussione, cambiale). Se il mutuo è concesso a persone fisiche, può ricorrere una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente.

Il presente foglio informativo riguarda esclusivamente mutui non rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori, per i quali il consumatore può comunque richiedere in ogni momento alla Banca informazioni precontrattuali personalizzate, e nell'ambito applicativo del credito immobiliare ai consumatori per i quali il consumatore può comunque consultare le informazioni generali sul credito immobiliare ai consumatori a disposizione sul sito della banca www.bancadelcatanzarese.it e presso tutte le filiali della Banca.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario non è un consumatore o una micro-impresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo.

Condizioni economiche

Quanto puo' costare il mutuo chirografario

Tasso annuo effettivo globale (TAEG): 4,51990%

riferito ad un mutuo chirografario di euro 50.000,00 della durata di DIECI anni, con rata mensile, al tasso nominale fisso del 4,00000%

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento.

Voci	Costi
Età massima del richiedente	75 anni
Durata minima	SEI mesi
Durata massima	DIECI anni
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile

Tassi massimi

Tasso di interesse nominale annuo fisso	4,00000%
Tasso di mora	4,00000 punti in piu' del predetto tasso corrispettivo rilevato al momento dell'insorgenza dell'inadempimento e mantenuto fisso per tutto il periodo in cui maturano interessi di mora
Penale di mora	0,50000% dell'importo della rata non pagata

Spese massime

Spese per la stipula del contratto

Istruttoria	0,50000% dell'importo finanziato
costo pratica per il rilascio e la gestione della garanzia emessa dal Fondo di Garanzia (MCC)	0,80% sull'intero importo finanziato

Spese per la gestione del rapporto

Spese incasso rata	
- con addebito in c/c	2,00 euro
- mediante SDD	2,00 euro
- per cassa	2,00 euro
Commissioni incasso rata	0,00 euro
Spese invio quietanza	
- cartaceo	0,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Spese per avviso scadenza rata	
- cartaceo	0,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Spese per sollecito di pagamento	0,00 euro
Spese per comunicazioni periodiche	
- cartaceo	3,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Periodicità invio	Annuale al 31 dicembre e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	4,00 €
Spese per altre comunicazione mediante raccomandata	8,00 €
Accollo mutuo	0,00 euro
Rinegoziazione mutuo	0,00 euro
Compenso per estinzione anticipata	4,00000% del debito residuo in caso di estinzione totale, 2,00000% del capitale rimborsato in caso di estinzione parziale

Piano di ammortamento

Tipo di ammortamento	Francese. La rata del piano di ammortamento francese prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Tipologia di rata	Costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo come indicato nel piano di ammortamento sotto riportato.

Periodicità delle rate	mensile
------------------------	---------

Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del parametro al momento della stipula.

Prima della conclusione del contratto e' consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata per 50.000,00 euro di capitale
4,00000%	18	2.866,69 euro
4,00000%	24	2.171,36 euro
4,00000%	36	1.476,28 euro
4,00000%	48	1.129,02 euro
4,00000%	60	920,90 euro
4,00000%	72	782,33 euro
4,00000%	84	683,51 euro
4,00000%	96	609,53 euro
4,00000%	108	552,12 euro
4,00000%	120	506,30 euro

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai mutui chirografari, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancadelcatanzarese.it).

Altre spese da sostenere

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi

Imposta sostitutiva	Nella misura e nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente
Oneri a favore di terzi che rientrano nel TAEG	400,00 euro a carico del cliente

Tempi di erogazione

- **Durata dell'istruttoria:** entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
- **Disponibilità dell'importo:** appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali garanzie previste

Estinzione anticipata, portabilità e reclami

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
- se l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo il compenso stabilito nel contratto. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

PORTABILITA' DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

RECLAMI

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Banca del Catanzarese Credito Cooperativo - Via San Francesco di Paola - 88044 - Marcellinara (CZ), mail segreteria@catanzarese.bcc.it e PEC 07091.bancadelcatanzarese@actalis-certmail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Legenda

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta sui mutui di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l'imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Rinegoziazione	Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.